



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 07/06/2006

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2006, n. 586

Biccari (Fg) - Piano Urbanistico Tematico Territoriale/Paesaggio. Art. 5.04 delle Norme Tecniche di Attuazione "Attestazione di Compatibilità Paesaggistica". Ditta: "Fortore Energia s.p.a." - località Serre di Cristo - Ripe di Suonno. Riesame deliberazione n. 2013/05.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue:

"Il P.U.T.T. "PAESAGGIO", approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15.12.2000, all'art. 5.04. prevede che per la realizzazione di opere che determinino rilevante trasformazione dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01), non possono essere concessi/autorizzati senza il preliminare rilascio della "attestazione di compatibilità paesaggistica".

In relazione a quanto sopra il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria della domanda trasmessa da parte della ditta "Fortore Energia s.p.a." qui di seguito esplicitata:

ENTE PROPONENTE: "Fortore Energia s.p.a.

INTERVENTO: Realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Biccari alle loc.tà "Serre di Cristo - Ripe di Suonno".

Con nota del 28.02.2006, la ditta "Fortore Energia s.p.a." ha trasmesso la richiesta di "Riesame della Attestazione Paesaggistica" - Art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. già rilasciata dalla Regione Puglia con Del. di G.R. n. 2013 del 31.12.2005 per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Biccari.

Preliminarmente è da rilevare che l'intervento localizzato alla loc. "Serre di Cristo-Ripe di Suonno", comporta la realizzazione di un impianto industriale finalizzato alla produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte eolica, consistente nella costruzione di n. 30 aerogeneratori.

Il rilascio della citata "Attestazione paesaggistica" era condizionato alla osservanza delle seguenti condizioni:

- della minimizzazione delle opere relative alle "piazzole" che dovranno essere realizzate mediante la

utilizzazione di piani posa più pianeggianti, evitando di alterare in modo significativo la morfologia dei siti mediante la utilizzazione delle tecniche della ingegneria naturalistica;

- della necessità di:

a) non realizzare le torri indicate con i nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11,12, 24, 29 e 30 in quanto la loro realizzazione, oltre a comportare un negativo impatto visivo derivante da un notevole effetto selva, comporta il contrasto con le prescrizioni di cui alle N.T.A. del PUTT/P in materia di ambiti territoriali interessati da "versanti e crinali, e da "Idrologia superficiale";

b) non modificare le caratteristiche geometriche e morfologiche della viabilità esistente;

d) di realizzare le piazzole e le strade di servizio con le caratteristiche proprie delle opere provvisorie ovvero la sistemazione delle piazzole e delle strade di servizio non dovrà avere alcuna caratteristica di definitività, in particolare (a completamento delle opere) le strade di servizio dovranno avere le caratteristiche proprie dei sentieri naturali rurali;

e) non superare l'altezza oltre la quale potrebbe essere richiesta la installazione di misure necessarie alla sicurezza del volo aereo (bande colorate e luci rosse).

Preliminarmente si rileva che a supporto della richiesta di riesame la ditta "Fortere Energia s.r.l." ha inviato una relazione tecnica incentrata ad una maggiore e migliore illustrazione di talune condizioni dello stato di fatto degli ambiti territoriali interessati dal proposto impianto eolico unitamente a nuovi elaborati grafici integrativi e sostitutivi di quelli già prodotti.

RIESAME DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DELL'IMPIANTO

Fermo restante che per gli aspetti generali le caratteristiche del sito interessato rimangono invariati ed in particolare debba essere considerata invariata la ricognizione fisico-giuridica del territorio illustrata nella del. di G.R. n. 2012 del 30.12.2005 si conviene, sulla base della richiamata relazione integrativa ed in particolar modo della nuova documentazione fotografica allegata, di poter condividere la indicazione circa la presenza di una strada esistente e della non presenza della vincolistica relativa a:

1. Ambiti Territoriali Distinti del P.U.T.T./P.:

1.1 Area sottesa a "crinale" o "dorsale spartiacque".

Per la proposta di intervento risulta acquisito il parere inerente la procedura ex art. 16 L.R. n. 11/01 con esito di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. (Determinazione del Settore Ecologia n. 273 del 05.07.2005) con prescrizioni relative alla non realizzabilità delle torri nn. 1, 2, 3, 4, 5 6 e 30 in relazione sia ad aspetti di impatto paesaggistico che ad aspetti correlati alla conformazione geomorfologia del territorio interessato.

Posto quanto sopra si ritiene di poter superare la condizione di cui alla lett. b) riportata alla pagina 3 della citata deliberazione limitatamente alle indicazioni per le torri nn. 7, 8, 9, 10, 11 12 e 24 e confermando quella relativa alle torri nn. 1, 2 3, 4, 5, 6, 29 e 30, ovvero circa la loro non realizzazione, evidenziando che le considerazioni formulate nella deliberazione regionale n. 2013/05 per la torre n. 30 - ovvero che la realizzazione della stessa interessa una area annessa a corso d'acqua ivi presente - sussistono anche per la torre n. 29.

Sulla scorta di quanto innanzi prospettato, si propone alla Giunta il riesame della precedente attestazione di compatibilità di cui alla Del. di G.R. n. 2013/05 nei termini sopra riportati e conseguentemente il rilascio dell'attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. 5.04 delle N.T.A. anche per le torri contraddistinte con i nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 24 con la conferma delle prescrizioni formulate con la citata deliberazione regionale circa la non realizzabilità delle torri nn. 1, 2 3, 4, 5, 6, 29 e 30.

Il presente provvedimento attiene esclusivamente all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rinvenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e ss.mm.ii.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente f.f. dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi ed espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore proponente;

DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 5.04, delle NTA del PUTT/p, alla ditta: "Fortore Energia s.p.a." l'attestazione di compatibilità paesaggistica per realizzazione del completamento di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica alle località "Serra di Cristo" e "Ripe di Suonno" del Comune di Biccari per le motivazioni e con le limitazioni e condizioni riportate nella relazione di cui sopra che qui per economia espositiva deve intendersi integralmente trascritta.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
